



CITTÀ DI
CHIERI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

“REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE”

Approvato con D.C.C. n. 46 del 27 / 04 / 2023



Indice

Titolo I. PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2. Principi e finalità.....	4
Articolo 3. Competenze del Sindaco.....	4
Articolo 4. Diritti degli animali.....	5
Titolo II. DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Articolo 5. Servizio preposto alla Tutela degli Animali.....	5
Articolo 6. Definizioni e ambito di applicazione.....	5
Articolo 7. Obblighi per la detenzione degli animali.....	6
Articolo 8. Divieti e prescrizioni.....	6
Articolo 9. Accesso ai giardini, parchi pubblici e cimitero.....	8
Articolo 10. Smarrimento, rinvenimento e affidamento di animali.....	8
Articolo 11. Abbandono e maltrattamento di animali.....	9
Articolo 12. Avvelenamento di animali con esche o bocconi.....	9
Articolo 13. Trasporto di cani o altri animali di affezione su veicoli.....	10
Articolo 14. Attraversamento di animali e obbligo di soccorso.....	10
Articolo 15. Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.....	11
Articolo 16. Regolamentazione in caso di esposizioni, fiere, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.....	12
Articolo 17. Pet therapy.....	12
Articolo 18. Associazioni animaliste e zoofile.....	12
Titolo III. CANI.....	13
Articolo 19. Modalità di custodia.....	13
Articolo 20. Raccolta deiezioni.....	14
Articolo 21. Aree sgambamento destinate ai cani.....	15
Articolo 22. Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.....	16
Articolo 23. Ritrovamento, gestione di cani vaganti nel territorio comunale, adozioni da canili e sterilizzazioni.....	16
Titolo IV. GATTI.....	16
Articolo 24. Colonie feline censite dal Comune.....	16
Articolo 25. Censimento delle colonie feline e sterilizzazione.....	17



Articolo 26. Cura e alimentazione delle colonie feline.....	17
Articolo 27. Cantieri.....	17
Articolo 28. Accoglimento gatti nella struttura rifugio.....	18
Articolo 29. Obblighi in capo ai responsabili dei gatti.....	18
Titolo V. EQUIDI.....	18
Articolo 30. Premesse e detenzione degli equidi.....	18
Titolo VI. AVIFAUNA – ANFIBI – RETTILI E ANIMALI ACQUATICI - MAMMIFERI.....	19
Articolo 31. Fauna Selvatica.....	19
Articolo 32. Detenzione di volatili.....	21
Articolo 33. Api e insetti impollinatori.....	21
Articolo 34. Detenzione di animali acquatici.....	21
Articolo 35. Tutela degli animali esotici.....	21
Articolo 36. Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.....	22
Articolo 37. Detenzione di animali da reddito.....	22
Titolo VII. DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Articolo 38. Sanzioni.....	22
Articolo 39. Vigilanza.....	23
Articolo 40. Atti di accertamento.....	23
Articolo 41. Entrata in vigore del Regolamento.....	23
Articolo 42. Norme transitorie.....	23
ALLEGATO A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	24



Titolo I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana, sulla base dell'art. 9 della Costituzione Italiana e della normativa vigente.

Articolo 2. Principi e finalità

Il Comune di Chieri:

1. favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio;
2. individua nella tutela del benessere degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli;
3. promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
4. sostiene le attività educative e culturali volte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali e il principio della convivenza con essi, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
5. promuove, diffonde e applica le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali;
6. favorisce politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di formazione e di informazione mirate a favorire l'adozione consapevole degli animali abbandonati e contrastare il fenomeno del randagismo;
7. promuove politiche e iniziative volte a favorire il rapporto affettivo uomo-animale intervenendo in supporto per il mantenimento e la cura degli animali detenuti da fasce di cittadini in disagio economico anche in collaborazione con le associazioni animaliste di volontariato e altri soggetti pubblici e/o privati;
8. contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici e ogni comportamento finalizzati a impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare;
9. in quanto soggetto deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le Associazioni di Volontariato, le Guardie Zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3. Competenze del Sindaco

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 31/03/1979 è attribuita al Sindaco la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione e alla difesa degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.



Articolo 4. Diritti degli animali

1. Il Comune di Chieri si adopera a diffondere e promuovere la tutela del benessere degli animali, liberi e di proprietà, ai sensi delle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Titolo II. DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5. Servizio preposto alla Tutela degli Animali

1. Il Comune di Chieri individua il Servizio preposto alla tutela degli animali.
2. Il Servizio competente, di concerto con la Polizia Municipale, i gruppi di vigilanza riconosciuti convenzionati con il Comune e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, controlla il rispetto dei diritti degli animali, monitora l'attuazione del presente Regolamento, il rispetto della normativa vigente e promuove le attività legate alle politiche sulla difesa dei diritti degli animali.
3. Il Servizio può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), nonché di personale esperto esterno all'Ente e delle Associazioni animaliste.
4. Al Servizio competono le relazioni con il pubblico, la divulgazione delle iniziative e dei servizi offerti, direttamente o tramite convenzione, nella tutela e assistenza agli animali.
5. Il Servizio può avvalersi anche della collaborazione di una Consulta Comunale del Volontariato Animalista appositamente istituita.

Articolo 6. Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Chieri.
3. Per animale "domestico" si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "animale domestico da reddito" laddove è allevato e tenuto dall'uomo ai fini di reddito e/o lavoro, oppure "animale da compagnia" laddove è destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da Pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.
4. Per animale "vagante" si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche ma che, per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.



5. Per animale “selvatico” si intende quello appartenente alla fauna selvatica, vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche.
6. Per animale “esotico” si intende quello appartenente a una specie di cui non esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà sul territorio nazionale.

Articolo 7. Obblighi per la detenzione degli animali

1. Chiunque detenga un animale domestico o accetti, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e dei danni che lo stesso può causare, deve provvedere a idonea sistemazione fornendogli cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, sottoponendolo in caso di necessità a specifiche cure e controlli veterinari. In particolare si impegna a:
 - garantire l'approvvigionamento di cibo in quantità e qualità adeguate e la presenza costante di acqua accessibile all'animale;
 - consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
 - controllare la proliferazione, anche attraverso l'eventuale sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale cucciolata;
 - prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedire la fuga dell'animale;
 - non lasciare l'animale cronicamente solo o sprovvisto di riparo.
2. Ai sensi dell'art. 1138 del Codice Civile, i Regolamenti Condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione degli animali negli edifici di civile abitazione, in caso di regolamenti già in essere che prevedano tale divieto, lo stesso è da ritenersi abrogato. Fanno eccezione gli stabili acquistati con specifica clausola di divieto di detenzione animali o i regolamenti condominiali nei quali il divieto di detenzione animali sia approvato dalla totalità dei condomini.
3. La detenzione degli animali deve comunque garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e l'osservanza della quiete del vicinato preservando i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
4. La soppressione di un animale d'affezione nel caso in cui questo risulti gravemente ammalato e/o sofferente e in caso di comprovata pericolosità sociale, può essere eseguita solo da un medico veterinario, come previsto dalla normativa vigente.
5. Le recinzioni di proprietà private, confinanti con la pubblica via o altre proprietà private, in cui sono detenuti animali, devono essere realizzate e conservate in modo idoneo al fine di evitare che l'animale possa uscire dalla proprietà od oltrepassare la recinzione con la testa e possa mordere e/o arrecare danni a persone e animali.

Articolo 8. Divieti e prescrizioni

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, in condizioni che non tengono conto dell'illuminazione, del grado di umidità, della temperatura, del rumore e dei rigori climatici, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario. Inoltre, è vietato tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno)



animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. Per gli animali esotici gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dalla normativa vigente.

3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, se posto all'esterno, tutto il ricovero dovrà essere tale da assicurare all'animale un luogo sano e asciutto.
4. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 90 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere ceduti o venduti se non identificati e registrati all'anagrafe canina.
5. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero di animali al fine di garantire la protezione dalle intemperie, dalle lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e la possibilità di stare in posizione eretta, nonché sdraiata. Deve essere garantito l'apporto idrico e nutritivo in relazione alla specie trasportata.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di strumenti dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
7. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali.
8. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
9. È vietato assumere comportamenti anti-etologici come colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi non cruenti e che non creino alterazioni comportamentali ed effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
10. È vietato condurre o far correre animali al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento. È vietata la conduzione senza guinzaglio in aree pubbliche, salvo le aree dedicate. È consentito se il mezzo è la bicicletta solo se in aree non sottoposte a circolazione veicolare e solo a condizione di non sottoporre l'animale a eccessivo sforzo.
11. È vietato catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e dello svezzamento, ovvero porre in atto forme di maltrattamento.
12. È vietato sul territorio del Comune di Chieri l'allevamento di animali al solo fine di ottenere pellicce e piumaggio pregiato.
13. È vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per l'animale. In particolare è vietato l'uso di collari a strangolo, a eccezione dei servizi di accalappiamento cani, e di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità.
14. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti con gabbie trappola, sono esclusi dal divieto gli addetti preposti per la cattura degli animali vaganti e le catture per fini protezionistiche nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente. L'utilizzo delle gabbie trappola per la cattura dei cani



randagi deve essere limitato ai casi nei quali ogni altro metodo non abbia dato risultato e deve essere di volta in volta autorizzato dalla Struttura Complessa del Servizio Veterinario competente. Inoltre è vietato l'utilizzo di colle per catturare uccelli, mammiferi o rettili.

15. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
16. Poiché l'uso di articoli pirotecnici e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, il Comune di Chieri vieta su tutto il proprio territorio l'utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici per cui non sia concessa la licenza dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
17. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio saranno sottoposti a confisca nel caso in cui non vi sia un legame affettivo tra il detentore e l'animale utilizzato per la pratica dell'accattonaggio. Nel caso in cui risulti presente il legame affettivo, l'animale dovrà essere sottoposto ad applicazione sottocutanea del microchip e a iscrizione in anagrafe, qualora tali obblighi identificativi risultino disattesi. Gli animali sottoposti a confisca potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Corpo di Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato, Servizi Veterinari A.S.L. e Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato.
18. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione Comunale contenente prescrizioni sugli animali e/o affiggenne altri con contenuti contrastanti le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

Articolo 9. Accesso ai giardini, parchi pubblici e cimitero

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore in grado di gestirli, nel rispetto di quanto indicato agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate a eccezione delle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. È consentito l'accesso in tutti i cimiteri ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle misure di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento, fatto salvo il divieto di calpestio delle zone di inumazione a terra e in generale di tutte le aree non ricomprese nei percorsi di camminamento. È altresì permesso l'ingresso ad animali di piccola taglia (gatti, criceti, conigli) solo se introdotti all'interno nell'apposito trasportino che non deve essere lasciato incustodito. Gli animali dovranno restare all'interno del trasportino durante la permanenza. Agli animali dovrà essere garantito l'adeguato comfort all'interno del trasportino.

Articolo 10. Smarrimento, rinvenimento e affidamento di animali

1. In caso di rinvenimento di animali sul territorio:
 - a) Cane vagante e cane vagante ferito – si segnala presenza di cani vaganti o randagi agli organi di Polizia Municipale o alle Forze dell'Ordine del Comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel



- canile sanitario. In caso di cane ferito il servizio cattura provvede al trasporto urgente presso un veterinario/clinica veterinaria convenzionati;
- b) Gatto ferito - si allerta il servizio di pronto intervento convenzionato con il Comune che potrà intervenire direttamente con il recupero dell'animale o provvedere al trasporto urgente in clinica veterinaria;
 - c) Gatto abbandonato - si allerta la Polizia Municipale o le Forze dell'Ordine e il Gattile, appurato lo stato di abbandono del gatto;
 - d) Animali di grossa taglia o da reddito trovati feriti o vaganti nel territorio - si allerta il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria;
 - e) Animali morti abbandonati - il recupero delle carcasse è a carico del Comune che dopo avere ottenuto il necessario certificato veterinario dell'A.S.L. attiverà il servizio di raccolta apposito che procederà verso l'impianto autorizzato/riconosciuto ex Reg. CE 1069/2009.
2. Sarà cura del Comune rendere noti attraverso il sito web istituzionale numeri di telefono e referenti da contattare nei diversi casi.
 3. Gli animali ritrovati non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna non definitiva o abbiano patteggiato pene o oggetto di decreto penale di condanna per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali. Tali accertamenti avverranno tramite apposita autocertificazione rilasciata dall'interessato che sarà richiesta nelle fasi pre-affido.

Articolo 11. Abbandono e maltrattamento di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato lasciare liberi o non custodire, con le debite cautele, cani e/o animali pericolosi di proprietà, o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. Abbandoni o maltrattamenti devono essere segnalati alla Polizia Municipale. I Servizi Sociali devono segnalare al Servizio preposto alla Tutela degli animali i casi di abbandono, maltrattamento o inadeguatezza in cui versano gli animali conviventi con i loro assistiti umani.

Articolo 12. Avvelenamento di animali con esche o bocconi

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche, bocconi e simili avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. È vietata, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce in tutti i luoghi ai quali gli animali possano accedere.
2. Il proprietario o il detentore di un animale presumibilmente deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio a un medico veterinario il quale, se sulla base di una sintomatologia conclamata emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ne dà immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'A.S.L.. Altresì invia all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa



- non congelata, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica.
3. Il Sindaco, a seguito di ricevimento delle segnalazioni di cui sopra informa la Polizia Municipale affinché venga aperta un'indagine, da effettuarsi in collaborazione con il Servizio comunale competente e con le altre Autorità, e affinché si intensifichino le attività di prevenzione. In ogni caso, entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 2, il Sindaco, per il tramite del Servizio comunale dispone le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento e di segnalazione, con apposita cartellonistica, del sito potenzialmente inquinato.
 4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate. Le esche andranno posizionate in appositi contenitori e non lasciate sparse per terra. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, delle sostanze utilizzate e dell'antidoto.
 5. Le violazioni di cui al comma 1, se non rilevano sotto l'aspetto penale e se non sono già sanzionate da leggi e regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dal presente regolamento. Le sostanze sono oggetto di confisca e distruzione e le eventuali spese di bonifica sono messe a carico dell'accertato responsabile della contaminazione.
 6. Tutte le disposizioni sono attuate nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 13. Trasporto di cani o altri animali di affezione su veicoli

1. Fermo restando quanto previsto del Codice della Strada, chi trasporta animali deve adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'animale, degli occupanti e di terzi.
2. Per evitare danni a terzi e all'animale, il detentore deve assicurarsi che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi dal veicolo in modo tale da costituire pericolo per sé e per gli altri.
3. Il conducente deve garantire all'animale:
 - l'aerazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo, soste;
 - la protezione dall'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore e di freddo per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
5. Il trasporto su mezzi pubblici è consentito all'interno del territorio comunale, fatte salve le condizioni previste dalle aziende che sono incaricate del servizio.
6. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.

Articolo 14. Attraversamento di animali e obbligo di soccorso

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predisponde rallentatori di traffico e/o barriere anti-atteveramento fisse o mobili per impedire l'accesso degli stessi alla carreggiata. In dette zone verrà inserita apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di una precisa specie animale.



2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, in caso di incidente con danni a uno o più animali si ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Stesso obbligo è previsto per chi rinviene un animale ferito.

Articolo 15. Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre gli animali al pubblico in vetrina o all'esterno del punto vendita. All'interno dell'esercizio, che deve essere in possesso della prevista autorizzazione igienico sanitaria, devono essere predisposti appositi spazi al riparo dal sole, a norma per dimensioni e che ne possano garantire il benessere. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi.
2. Gli animali ammalati o sospetti tali devono essere collocati in strutture separate atte ad assicurare l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
3. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento, come previsto dalle norme vigenti. Deve essere garantita la libertà di movimento dell'animale nonché la possibilità di assumere posizione eretta.
4. Nelle ore notturne deve essere assicurato il necessario oscuramento da fonti luminose esterne e nella chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e idonea illuminazione nelle ore diurne.
5. Tutti coloro che detengono animali a scopo commerciale devono tenere apposito registro di carico e scarico degli animali, come previsto dalle normative vigenti, aggiornato costantemente.
6. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
7. È vietata la vendita, l'esposizione ai fini di vendita, la commercializzazione e la detenzione di animali sottoposti a interventi chirurgici non conformi alle norme vigenti, quelli conformi devono essere attestati da un medico veterinario.
8. È vietata la vendita di cuccioli di cane e gatto di età inferiore ai 90 giorni, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alla normativa vigente.
9. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a soggetti minorenni.
10. La cessione a qualsiasi titolo e l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i 90 giorni di vita presso privati, fatto salvo se viene effettuato dalle Associazioni di cui all'art. 18 nell'interesse dell'animale.
11. Fatte salve le disposizioni sul commercio, è fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
12. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
13. Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali.



14. La cessazione dell'attività di commercio di animali di affezione va comunicata al SUAP del Comune e al Servizio Veterinario competenti territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro 15 giorni prima dell'effettiva cessazione.

Articolo 16. Regolamentazione in caso di esposizioni, fiere, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempli in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che leda la dignità e l'integrità fisica degli stessi e che non rispetti le norme sanitarie vigenti. È consentito l'utilizzo di animali nei seguenti casi:
 - a) alle manifestazioni e alle esposizioni senza scopo di lucro finalizzate all'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune, e organizzate da Associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente e/o all'Albo comunale delle Associazioni;
 - b) ai mercati e alle mostre zootecniche nel rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 44 "Vendita di animali destinati all'alimentazione" del "*Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*" e delle norme sanitarie vigenti.
2. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo per il pubblico in esercizi commerciali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Articolo 17. Pet therapy

1. Il Comune di Chieri promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, favorendo il contatto per alleviare patologie e situazioni di difficoltà compresa la solitudine. A condurre le attività di Pet-Therapy dovranno essere persone preparate professionalmente e in modo tale che la cura e la salute degli umani non venga perseguita a danno della salute e benessere degli animali.

Articolo 18. Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale.



Titolo III. CANI

Articolo 19. Modalità di custodia

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, se custodito in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo del loro stato di salute o privarli dei necessari rapporti sociali tipici della loro specie.
3. È consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche, salvo il rispetto delle comuni norme igienico sanitarie, anche al fine di evitare il contatto tra l'animale e l'erogatore.
4. È vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile, non conforme alla vigente normativa.
5. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato e impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
6. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato a una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
7. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza. I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
8. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
9. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
10. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale.
11. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.
12. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.
13. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'A.S.L..
14. In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto l'animale. In caso di ritrovamento il responsabile dell'animale deve darne comunicazione scritta alla Polizia Municipale entro il termine di 3 giorni.
15. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.



16. Nel caso di trasferimenti di cani da altre regioni italiane, il proprietario del cane comunicherà, dopo l'avvenuta dicitura "cane trasferito alla Regione Piemonte" da parte dell'A.S.L. di provenienza, al Servizio Veterinario dell'A.S.L. di arrivo, l'avvenuto trasferimento e detto Servizio Veterinario lo iscriverà all'Anagrafe Canina della Regione Piemonte.
17. Al fine di prevenire eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, per questo deve adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio in contesto urbano, di lunghezza non superiore a metri 1,50;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
18. I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono condurre sempre il cane, quando si trova in aree urbane o luoghi aperti al pubblico, con guinzaglio e museruola e contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane.
19. Alle persone indicate nell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani a rischio potenziale elevato.
20. In caso di morsicature, graffi o aggressioni, se sono oggetto di intervento medico o medico veterinario, se il fatto riguarda gli animali, sono segnalate ufficialmente all'ufficio veterinario dell'A.S.L. competente che provvede al controllo sanitario del soggetto morsicatore o morsicato (profilassi della rabbia). Il periodo di osservazione sanitaria per i soggetti morsicatori è di 10 giorni mentre per gli animali morsicati da animale ignoto è di 6 mesi. Trascorso tale termine, il proprietario di un cane pericoloso può decidere se tenere il cane effettuando le prescrizioni identificate dal medico veterinario comportamentista oppure avvalersi della possibilità di rinunciare all'animale chiedendo al Sindaco di ospitarlo presso il Canile Comunale, previa disponibilità di posti, facendosi carico di tutte le spese di mantenimento e di rieducazione del cane fino a nuovo affidamento.
21. Il possessore o detentore del cane ha sempre l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza la documentazione comprovante l'iscrizione all'Anagrafe Canina sia regionale che estera. A tal fine l'organo di vigilanza inviterà il possessore o il detentore a far pervenire, entro il termine ritenuto più congruo, la documentazione richiesta al Comando di appartenenza. In caso di inadempienza è previsto il sanzionamento.

Articolo 20. Raccolta deiezioni

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo pubblico, conferendoli negli appositi cestini per i rifiuti posti su strada.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di attrezzature richiudibili e idonee all'asportazione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani e altri animali devono essere muniti di un recipiente con acqua per lavare le deiezioni liquide da marciapiedi, muri condominiali, vetrine di esercizi commerciali e aree cimiteriali al fine di prevenire la stagnazione e conseguente mal odore.
4. I proprietari o i detentori dei cani devono evitare assolutamente che il proprio cane sporchi i muri dei fabbricati o le vetrine dei negozi.



5. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e con gravi difficoltà motorie e in tal caso ricade sui loro accompagnatori.

Articolo 21. Aree sgambamento destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli ed eventuali delimitazioni fisiche, spazi preferibilmente alberati e ombreggiati destinati allo sgambamento dei cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina, curati, vaccinati e privi di infezioni. L'Amministrazione provvede a realizzarli in modo uniforme e distribuito sul territorio.
2. In tali aree di sgambamento i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Nell'area di sgambamento potranno essere presenti apposita cartellonistica per richiamare ai corretti comportamenti, una fontana ed eventuali attrezzature per il gioco degli animali.
4. L'accesso alle aree è riservato unicamente ai proprietari/detentori maggiorenni, ai loro cani e a un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.
5. Le eventuali aree denominate "area per cani impegnativi" potranno ospitare un solo cane alla volta che la occuperà per un tempo consono alla necessità di utilizzo di diversi soggetti, stabilito per un massimo di 30 minuti.
6. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee per condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale.
7. È vietato l'accesso ai cani ad aggressività non controllata.
8. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree dedicate e di liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e opportunità.
9. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando e uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente i cancelli al loro passaggio, sia esterni che interni.
10. Ai proprietari/conducenti dei cani è fatto obbligo di avere al seguito la museruola e il guinzaglio da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di altri animali o su richiesta dell'autorità competente.
11. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni come previsto all'articolo precedente.
12. L'igiene delle aree di sgambamento è affidata all'educazione e al senso civico dei proprietari/detentori degli animali. Le deiezioni devono quindi essere immediatamente raccolte dai conducenti dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori.
13. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani, in modo da intervenire prontamente in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, a persone o a cose.
14. Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento.
15. Nelle aree in argomento sono vietati i giochi e/o comportamenti che possano costituire fonte di agitazione o aggressività per i cani.
16. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento, è invece permessa l'abbeverata.



17. È vietato introdurre animali in calore all'interno delle aree di sgambamento e sono vietati atti di accoppiamento all'interno delle stesse e ovunque nelle aree pubbliche.

Articolo 22. Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia, negli istituti scolastici e nelle palestre comunali i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. I proprietari/detentori devono comunque avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 23. Ritrovamento, gestione di cani vaganti nel territorio comunale, adozioni da canili e sterilizzazioni

1. I cani vaganti nel territorio comunale vengono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso uno specifico servizio dato dalla stessa in convenzione a personale qualificato, esperto e adeguatamente attrezzato, che deve provvedere al recupero e/o alla cattura e che li condurrà presso il Canile Municipale sanitario per l'identificazione e le eventuali cure.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante, senza l'obbligo di rimanere sul posto o avvicinare l'animale, deve avvisare la Polizia Municipale o altre Forze dell'Ordine sul luogo di ritrovamento.
3. Il proprietario di un cane che per gravi e giustificati motivi di salute e/o economici, documentati, sia impossibilitato a tenere con sé l'animale o prendersene cura può richiedere al Sindaco l'accoglimento, anche temporaneo, nel Canile Municipale o far domanda per ottenere l'autorizzazione a cedere il cane al Comune, che si farà carico degli oneri di mantenimento e richiederà al canile la disponibilità ad accoglierlo, con il fine di permetterne l'adozione a terzi.

Titolo IV. GATTI

Articolo 24. Colonie feline censite dal Comune

1. I gatti che vivono liberi nelle colonie censite sul territorio pubblico sono posti sotto la tutela del Sindaco che avrà cura di individuare tutori di colonia felina che seguano i gatti nel quotidiano. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Chieri procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. Per colonia felina riconosciuta si intende un gruppo di gatti, almeno due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente un'area pubblica.
3. I gatti liberi e le colonie feline non possono essere catturati, spostati o allontanati dall'habitat dove risiedono, a eccezione di motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che



mettono a repentaglio la salute dell'uomo e quella dei gatti stessi, come previsto dalla L.R. 34/1993. Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia, il Servizio competente ha la facoltà di predisporre quanto necessario per il suo spostamento. I tutori di colonia felina dovranno mantenere pulita e ordinata l'area in cui viene somministrato il cibo.

4. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per il riparo e la cura e gli oggetti utilizzati per l'alimentazione durante il pasto.
5. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati a impedire la libera circolazione dei gatti all'interno del loro habitat che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo.
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline censite potranno essere disposte dall'Amministrazione Comunale o dagli affidatari degli animali, cuccie per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 25. Censimento delle colonie feline e sterilizzazione

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'A.S.L. competente e con il supporto delle associazioni di volontariato animalista.
2. La mappatura delle colonie feline censite a norma di legge deve essere costantemente aggiornata.
3. Il Comune nel rispetto della normativa vigente concorre al contenimento della popolazione felina libera. La sterilizzazione degli animali viene effettuata presso strutture convenzionate e/o veterinari del territorio o presso le A.S.L. a seguito di cattura del felino da parte dell'associazione di volontariato convenzionata con il Comune, e successivamente, reinserito in colonia o affidato a una famiglia.

Articolo 26. Cura e alimentazione delle colonie feline

1. Chi intende prendersi cura di una colonia felina deve fare richiesta al competente Servizio comunale che, procederà all'accoglimento dell'istanza e all'assegnazione di una colonia, dandone comunicazione all'A.S.L. competente
2. L'accesso alle aree private sarà disciplinato con un accordo tra le parti e qualora necessario con l'ausilio del competente Servizio comunale che provvederà a concorrere alla regolamentazione delle attività delle gattare/i (orari, siti di alimentazione, ecc.).
3. Le gattare e/o gattari sono obbligati al rispetto delle norme di igiene del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito e utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e rifiuti e provvedendo alla pulizia dell'area necessaria.

Articolo 27. Cantieri

1. I soggetti pubblici o privati che intendano eseguire opere edili su interventi che ricadono in aree interessate dalla presenza di gatti liberi o in colonia devono prevedere, a proprie spese e prima dell'inizio dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Servizio comunale competente collabora all'individuazione di tale area.



2. La cattura dei componenti la colonia può essere coordinata in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, l'area individuata dovrà essere in grado di ospitare tutti i componenti della colonia e dovrà essere accessibile per le cure e l'alimentazione.
3. Al termine dei lavori, se possibile, gli animali dovranno essere ricollocati nell'area originaria o nelle immediate adiacenze.

Articolo 28. Accoglimento gatti nella struttura rifugio

1. Sul territorio comunale è presente una struttura a gestione privata dotata di aree appositamente individuate per l'accoglimento dei gatti randagi che richiedono particolari cure e per l'accoglimento di gatti rinvenuti sul territorio.
2. Gli animali ospitati nel gattile possono essere adottati se le loro condizioni lo consentono e se gli adottanti rispondono alle caratteristiche di idoneità richiesta all'Associazione affidataria.

Articolo 29. Obblighi in capo ai responsabili dei gatti

1. I responsabili dei gatti sono tenuti a:
 - a) Provvedere ogni giorno a garantire in modo accessibile al gatto l'approvvigionamento di cibo e acqua fresca in quantità e qualità adeguate;
 - b) Non lasciare il gatto cronicamente solo, senza riparo, al buio, costretto in spazi ridotti (balcone, trasportino, cantina);
 - c) Controllare periodicamente la salute del gatto (vaccinazioni, sverminazioni, applicazione di antiparassitari, ecc.);
 - d) Occuparsi delle eventuali cucciolate, provvedendo alla loro adeguata collocazione;
 - e) In caso di incidenti, malattie, interventi chirurgici, sostenere le spese necessarie per la guarigione del gatto;
 - f) Prendere ogni possibile precauzione per evitare la fuga o lo smarrimento del gatto.

Titolo V. EQUIDI

Articolo 30. Premesse e detenzione degli equidi

1. Il presente Regolamento recepisce in toto le norme e le regole vigenti per la tutela del cavallo, adottate dal Ministero della Salute, attraverso la pubblicazione del *"Codice per la tutela e la gestione degli Equidi"* e della *"Carta etica per la tutela del cavallo"*.
2. Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua sistemazione e fornendo adeguate cure e alimentazione. Devono pertanto essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze. Deve essere assicurata l'ispezione e la cura dell'animale a intervalli regolari e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.
3. Il cavallo registrato utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo,



- inoltre i cavalli registrati “NON D.P.A.”, ovvero non destinati all'alimentazione umana, non potranno essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.
4. Gli equidi che vivono in modo permanente all'aperto devono disporre di una adeguata protezione, naturale o artificiale che offra il riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionata al numero di equidi e non inferiore a 800 metri quadrati per animale. Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Deve essere esclusa la presenza di piante velenose.
 5. È fatto assoluto divieto mantenere gli equidi legati se non per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per brevi soste, e comunque sotto costante vigilanza del detentore.
 6. Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, alzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono:
 - Cavalli: 3,00 metri x 3,00 metri (misure maggiori vanno adottate per cavalli di taglia grande);
 - Pony: 2,80 metri x 2,80 metri;
 - Box da parto e per fattrici con puledri: vanno previsti spazi non inferiori a 3,00 metri x 4,00 metri.
 7. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
 8. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock.
 9. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia (ferratura dei cavalli).
 10. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

Titolo VI. AVIFAUNA – ANFIBI – RETTILI E ANIMALI ACQUATICI - MAMMIFERI

Articolo 31. Fauna Selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale secondo quanto disposto dalla L. 157/1992.
2. È vietato sul territorio comunale dare da mangiare molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. In caso di restauro o ristrutturazione di edifici, potature o abbattimento di alberi e per



- qualsiasi altro intervento, qualora effettuato nel periodo di nidificazione (dal 15 febbraio al 15 settembre), devono essere previste idonee misure atte a evitare la morte della nidata e la distruzione del nido.
4. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e corpi idrici, esemplari di fauna selvatica con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. È fatta eccezione per quegli individui di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
 5. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo, operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale, deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
 6. Sono, inoltre, oggetto di tutela tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla L. 157/1992, tutti i crostacei di specie autoctone, tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
 7. Nel caso sia prevista la pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, e qualora venga riscontrata la presenza di pesci, mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, si dovrà sempre comunicare tale intenzione in anticipo, almeno 5 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al competente Servizio comunale per l'attivazione di eventuali controlli che escludano danni agli animali.
 8. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
 9. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla L. 157/1992 e L.R. 70/1996 e ogni altra norma in materia di fauna selvatica.
 10. In caso di rinvenimento di esemplare appartenente alla fauna selvatica si richiamano le procedure di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
 11. Negli edifici e nelle aree, pubbliche e private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi, tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione con la conseguenza di un rischio per la salute pubblica, i proprietari e/o responsabili dei fabbricati, devono attivare le seguenti misure:
 - a) rimuovere tutto il guano accumulato ed effettuare accurata pulizia delle superfici;
 - b) rimuovere elementi che possano fungere da posatoi;
 - c) intervenire con l'occlusione di anfratti per impedire la nidificazione e sistemare griglie, reti per impedire l'accesso ad aree idonee allo stazionamento dei colombi;
 - d) installare dissuasori anti-stazionamento purché non cruenti, fatto salvo valutare, nei casi di beni sottoposti a vincolo storico – culturale, i dissuasori opportuni a prescindere dal materiale.
 12. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato somministrare alimenti ai colombi presenti sul territorio urbanizzato.



Articolo 32. Detenzione di volatili

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli tali da compromettere il benessere dell'animale, e dovrà essere, inoltre, sempre garantita la presenza di contenitori per l'acqua e il cibo oltre alla corretta pulizia della voliera e delle attrezzature.
2. Le gabbie utilizzate dovranno consentire agli animali di muoversi comodamente, distendere le ali e posizionarsi su appositi posatoi da inserire nella voliera, le cui dimensioni minime sono normate dalle linee guida regionali per l'applicazione della normativa sulla detenzione di volatili ed esotici. In tale ambito è obbligatorio sentire il Servizio Veterinario dell'A.S.L..
3. È vietato rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste.
4. È consigliato tenere volatili acquatici tipo oche e anatre in spazi con arricchimenti ambientali.

Articolo 33. Api e insetti impollinatori

1. Così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusura dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Articolo 34. Detenzione di animali acquatici

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in gruppo.
2. Gli acquari dovranno avere dimensioni e capienza conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e tali da consentire il naturale movimento. Dovrà essere garantita la depurazione, l'ossigenazione e il ricambio dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e la temperatura dovranno essere adeguate alla specie. Dovranno essere presenti arredi, anche vegetali, idonei a fornire rifugio.

Articolo 35. Tutela degli animali esotici

1. La detenzione, il commercio e l'allevamento di animali esotici è disciplinato dalla L.R. 6/2010 e dal D.P.G.R. n.11/R del 28/11/2012 che approva il conseguente Regolamento Attuativo a cui si rimanda.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono soggetti ad apposite autorizzazioni e modalità come stabilito agli artt. 3 e 4 del suindicato Regolamento.
3. Gli animali esotici dovranno essere detenuti con le modalità e nel rispetto delle norme indicate nell'Allegato A del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.11/R del 28/11/2012.



Articolo 36. Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, preferendo Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi.
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

Articolo 37. Detenzione di animali da reddito

1. Per la detenzione di animali di grandi dimensione nei centri abitati si rimanda alla normativa specifica vigente.
2. Fatte salve le disposizioni direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di piccoli animali sopra i 50 soggetti da cortile detenuti a qualsiasi scopo deve essere comunicato al Servizio Veterinario dell'A.S.L.. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico sanitario, nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, è di massima vietato. In deroga a quanto sopra il Sindaco può autorizzare tale detenzione, sentito il parere dell'A.S.L., solo su aree aperte non edificate.
3. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) rispettare le regole del benessere animale;
 - b) non recare danno o molestia agli abitanti limitrofi e pertanto il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
 - c) i locali devono avere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie idonee alle specie allevate.
4. Nelle aree verdi private, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, o in quelle pubbliche su progetto dell'Amministrazione comunale e avuto parere preventivo dell'A.S.L., è consentita la cura del manto erboso con l'ausilio di animali erbivori.

Titolo VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38. Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 la Giunta Comunale potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga all'applicazione del principio che al comma 1 dell'art. 16 della L. 689/1981 che individua la somma da pagare nel terzo del massimo o nel doppio del minimo, se più favorevole, della sanzione edittale.
3. Nei casi previsti dalla medesima L. 689/1981 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 571 del 29/07/1982, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad apposita struttura di



accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca e gli accertamenti sanitari necessari, l'animale può essere dato in adozione.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza. Qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte è predisposta la revoca del titolo abilitativo.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente Regolamento affluiscono nei capitoli legati alle attività di tutela e benessere degli animali.

Articolo 39. Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla normativa regionale.

Articolo 40. Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di cui al precedente articolo, effettuata ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, ove possibile, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno contestate, se possibile, immediatamente, con redazione di regolare verbale.

Articolo 41. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 42. Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.



ALLEGATO A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi in materia di tutela del benessere degli animali, così come attualmente vigenti:

- Legge del 14 agosto 1991, n. 281, “*Legge quadro in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*” (G.U. n. 203 del 30/08/1991);
- Legge Regionale del 11 novembre 1993, n. 34, “*Tutela e controllo degli animali d'affezione*”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11 novembre 1993 n. 4359, “*Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale Tutela e Controllo degli animali da affezione*”;
- Legge Regionale del 19 luglio 2004, n. 18, “*Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (istituzione dell'anagrafe canina)*”;
- Legge del 20 luglio 2004, n.189, “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”;
- Decreto Ministero della Salute del 2 novembre 2006, “*Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie*” (GU n. 19 del 24/01/2007);
- Decreto Ministero dell'Interno del 23 marzo 2007, “*Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali*” (GU n. 104 del 07/05/2007);
- Legge del 4 novembre 2010, n. 201, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*” (G.U. n. 283 del 03/12/2010);
- Ordinanza del Ministero della Salute del 12 luglio 2019 e successive proroghe “*Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*”;
- Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “*Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*” recepito con D.P.C.M. del 28 febbraio 2003;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 08 febbraio 1954, n. 320, “*Regolamento di polizia veterinaria*” (G.U. n. 142 del 24/06/1954).